



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA

*Direzione generale per l'Energia nucleare, le energie rinnovabili e
l'efficienza energetica*

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni in legge 9 aprile 2002, n. 55, in particolare l'art.1 in base al quale la realizzazione degli impianti di energia elettrica di potenza superiore ai 300 MW termici, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, sono dichiarati opere di pubblica utilità, soggetti a una autorizzazione unica che sostituisce autorizzazioni, concessioni e atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, anche in materia ambientale;

VISTA la legge 27 ottobre 2003, n. 290, in particolare, l'articolo 1-quater, comma 2, con cui viene prescritto che il termine di inizio lavori di realizzazione degli impianti è da intendersi "*al netto di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare*" e prevede, pertanto, la non decorrenza dei termini se il ritardo nell'esecuzione dei lavori è riferibile a fattori indipendenti dalla volontà del proponente;

VISTA la legge n. 51 del 23 febbraio 2006 ed in particolare l'art. 23, comma 5, lettera a), con il quale viene precisata la definizione di "*messa in esercizio*" di un impianto di produzione di energia elettrica;

VISTO il decreto N°55/03/2010 del 7 ottobre 2010 con cui la West Energy S.p.a. - con sede in Brescia, Via Vittorio Emanuele II, 1, cod. fisc. 02227300981 - è stata autorizzata alla realizzazione, nel territorio del Comune di Loreo (RO), di una centrale termoelettrica a ciclo combinato alimentata a gas naturale caratterizzata da una potenza termica di circa 1400 MW e una potenza elettrica pari a circa 800 MW, oltre a un gasdotto e un elettrodotto di collegamento alle rispettive reti;

CONSIDERATO che l'art. 2 del suddetto decreto dispone che i lavori di realizzazione delle opere autorizzate abbiano inizio entro il termine previsto dall'art. 1-quater della legge 27 ottobre 2003, n. 290 e ss.mm.ii., cioè entro 1 anno dall'intervenuta inoppugnabilità del provvedimento;

VISTO che, effettuate le pubblicazioni il 21 ottobre 2010, in assenza di contenzioso, la West Energy S.p.A. avrebbe dovuto comunicare l'avvio dei lavori di cui al progetto in parola entro il 18 febbraio 2012;



VISTO il decreto N°55/03/2012 PR del 21 febbraio 2012 con cui, a seguito dell'istanza presentata dalla West Energy S.p.a., è stata concessa una proroga di 18 mesi della data di inizio lavori (con conseguente ridefinizione di tutte le altre scadenze connesse) a causa delle difficoltà connesse all'ottemperanza della prescrizione n. 5, lettera a, del decreto V.I.A. n. DSA-DEC-2009-0000432 del 7 maggio 2009 (effettuazione di una campagna di monitoraggio della qualità dell'aria prima dell'avvio lavori);

CONSIDERATO, in particolare, che con il suddetto provvedimento N°55/03/2012 PR del 21 febbraio 2012 il termine di avvio lavori è stato prorogato al 18 agosto 2013 (cioè 18 mesi a partire dal 18 febbraio 2012), con conseguente messa in esercizio dell'impianto entro 30 mesi a partire dalla data effettiva di inizio lavori;

VISTO il decreto N°55/04/2013 PR del 2 agosto 2013 con cui, a seguito dell'istanza presentata dalla West Energy S.p.a., è stata concessa un'ulteriore proroga di 12 mesi della data di inizio lavori, in relazione al persistere di cause di forza maggiore che hanno impedito il completamento della campagna di monitoraggio della qualità dell'aria di cui alla citata prescrizione n. 5, lettera a, del DEC V.I.A.;

CONSIDERATO, in particolare, che con il suddetto provvedimento N°55/04/2013 PR del 2 agosto 2013 il termine di avvio lavori è stato prorogato al 18 agosto 2014 (cioè 12 mesi a partire dal 18 agosto 2013), con conseguente ridefinizione della data di messa in esercizio dell'impianto entro 30 mesi a partire dalla data effettiva di inizio lavori;

VISTA l'istanza del 23 luglio 2014 con cui la West Energy S.p.A ha chiesto un'ulteriore proroga di almeno 24 mesi della menzionata data di inizio lavori (e la conseguente ridefinizione delle altre scadenze) in relazione agli adempimenti connessi alla verifica di ottemperanza della prescrizione n. 1 del DEC V.I.A. che dispone: *“Prima dell'inizio lavori dovranno essere completate le eventuali ulteriori opere di bonifica del sito.”*;

CONSIDERATO che, con nota n. DVA-2011-003892 del 18 febbraio 2011, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha determinato che l'ottemperanza alla prescrizione n. 1 del decreto V.I.A. *“prosegua con gli interventi di bonifica e monitoraggio già attuati... fino al rilascio del certificato di bonifica”*;

CONSIDERATO che nella sopra citata istanza del 23 luglio 2014 la società West Energy S.p.a. ha riferito, tra l'altro, che gli interventi di bonifica e monitoraggio sono ancora in fase di esecuzione a causa del valore della concentrazione dei fluoruri che non risulta essere entro i limiti di legge, circostanza che non consente il rilascio del Certificato di Bonifica da parte degli Enti competenti;

VISTA la nota n. 14901 del 29 luglio 2014 con cui questa Amministrazione, acquisita l'istanza della West Energy S.p.a. e tenuto conto del riparto di competenze in merito alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni, ha chiesto al Ministero dell'Ambiente di chiarire se ai fini della proroga richiesta dovesse considerarsi ottemperata o meno la prescrizione n. 1 di cui al DEC VIA n. DSA-dec-2009-432 del 7 maggio 2009 e se potesse considerarsi congruo il termine richiesto di almeno 24 mesi;

CONSIDERATO che con nota n. DVA-2014-0031797 del 3 ottobre 2014 il Ministero dell'Ambiente ha chiarito che *“la medesima prescrizione potrà considerarsi completamente ottemperata solo al rilascio del Certificato di Bonifica in assenza del quale non si può procedere all'avvio dei lavori”*, mentre per quanto riguarda la congruità del periodo di proroga ha chiesto le valutazioni dell'ARPA Veneto;



VISTA la nota n. 18505 del 6 ottobre 2014 con cui questa Amministrazione, recependo quanto comunicato dal Ministero dell'Ambiente, ha chiesto ad ARPA Veneto di esprimere un parere sulla congruità del periodo di proroga richiesto (24 mesi) in relazione alle esigenze tecniche prospettate dall'istante;

CONSIDERATO che con nota n. 105799 del 23 ottobre 2014 l'ARPA Veneto, riscontrando la citata nota MISE del 6 ottobre 2014, ha comunicato di non potersi esprimere mancando di valutazioni tecniche inequivocabili ed affidabili (anche in relazione alle possibili interferenze degli interventi di bonifica con le opere di realizzazione della centrale), contestualmente prospettando anche l'eventualità della presentazione di una variante al progetto approvato, da cui si potesse evincere la compatibilità o meno degli interventi di bonifica e messa in sicurezza con le fasi di cantierizzazione e costruzione della centrale;

VISTA la nota n. 21426 del 13 novembre 2014 con cui questa Amministrazione ha chiesto al Ministero dell'Ambiente, sulla base delle valutazioni espresse da ARPA Veneto, di confermare il proprio avviso sulla proroga all'avvio dei lavori e sulla durata della proroga richiesta;

CONSIDERATO che con nota n. DVA-2014-0038530 del 21 novembre 2014 il Ministero dell'Ambiente ha ribadito il proprio nulla osta al rilascio della proroga, rimettendosi per la definizione della durata della stessa alle decisioni di questo Dicastero;

VISTA la nota n. 710 del 14 gennaio 2015 con cui questo Ministero, tenuto conto della posizione del Dicastero dell'Ambiente, in riscontro alla nota dell'ARPA Veneto del 23 ottobre 2014, ha chiesto alla West Energy S.p.a di produrre ulteriore documentazione al fine di riuscire ad acquisire una definitiva determinazione in ordine all'istanza di proroga da parte dell'Agenzia regionale;

CONSIDERATO che in data 13 marzo 2015 la West Energy S.p.a ha trasmesso all'ARPA Veneto l'ulteriore documentazione tecnica richiesta (Relazione sul potenziamento delle attività di messa in sicurezza delle acque di falda);

CONSIDERATO che con nota n. 47771 del 13 maggio 2015 l'ARPA Veneto ha ribadito le riserve già espresse con la precedente nota 23 ottobre 2014 prot. n.105799, aggiungendo inoltre che la relazione trasmessa dalla West Energy S.p.a sul potenziamento dell'impianto di bonifica dell'acqua di falda potrebbe configurarsi come una variante del progetto di bonifica già autorizzato e, pertanto, necessiterebbe di un nuovo procedimento autorizzativo;

VISTA la nota n. 10995 del 20 maggio 2015 con cui questa Amministrazione, nel ripercorrere l'istruttoria condotta a seguito dell'istanza del 23 luglio 2014, ha nuovamente richiesto le determinazioni dell'ARPA Veneto in merito alla congruità dei tempi, tenuto conto che il Ministero dell'Ambiente ha valutato che sussistano i motivi per un'ulteriore proroga;

CONSIDERATO che con nota n. 56249 del 4 giugno 2015 l'ARPA Veneto ha ribadito, tra l'altro, che “[...] *non sussistono gli elementi necessari per esprimere valutazioni tecniche inequivocabili e affidabili per definire sufficiente ed esaustiva la durata della stessa del periodo di proroga richiesto*”, pur esprimendo l'auspicio che *“la Ditta possa mettere celermente in atto soluzioni maggiormente performanti.”*;

CONSIDERATO che la verifica circa l'ottemperanza o meno alle prescrizioni compete (se non diversamente disposto) alle stesse Amministrazioni che le hanno prescritte; nel caso in questione il Ministero dell'Ambiente, competente alla verifica, ha ritenuto la prescrizione n. 1 del DEC V.I.A. non ancora ottemperata e, comunque, ha accordato la proroga richiesta;



VISTE le note sopra menzionate con cui l'ARPA Veneto ha comunicato di non potersi esprimere in maniera definitiva sulla durata delle attività di bonifica, in considerazione della natura particolare di tale attività, che potrebbe richiedere anche tempi maggiori dei 24 mesi richiesti; l'istanza di proroga rappresenterebbe quindi un "minimum" imprescindibile, come dichiarato nell'istanza stessa e non contestato nel parere ARPAV sopra citato;

CONSIDERATO che questa Amministrazione non possiede competenze specifiche di valutazione della durata della proroga, essendo tale durata una valutazione tecnica da commisurare al tipo e all'entità dei lavori di bonifica, e che ad oggi la tempistica stimata minima è quella prospettata dalla West Energy S.p.a. e non contestata da ARPA Veneto (a parere di quest'ultima la natura particolare delle attività potrebbe richiedere tempi maggiori dei 24 mesi richiesti);

CONSIDERATO che questa Amministrazione, attraverso la posizione rappresentata dal Ministero dell'Ambiente e dall'ARPA Veneto, ha comunque accertato l'esistenza di un impedimento concreto, configurabile come "causa di forza maggiore", rientrante nella fattispecie prevista dell'art. 1-quater comma 2 della Legge 27 ottobre 2003, n. 290;

CONSIDERATO il protrarsi delle procedure per le operazioni di bonifica del sito e tenuto conto della necessità di avere un quadro definito del parco elettrico nazionale;

RITENUTO pertanto di dover accogliere la richiesta di proroga di 24 mesi indicati dalla West Energy S.p.A., fatta salva una verifica trimestrale dell'andamento delle attività, tale da consentire un controllo periodico ravvicinato dei residui tempi necessari per la bonifica e il conseguente inizio dei lavori di realizzazione della centrale;

DECRETA

Art. 1

L'art. 2 del decreto N°55/03/2010 del 7 ottobre 2010, così come modificato dall'art. 1 del decreto N°55/04/2013 PR del 2 agosto 2013, con il quale la West Energy S.p.a. - con sede in Brescia, Via Vittorio Emanuele II, 1, cod. fisc. 02227300981 - è stata autorizzata alla realizzazione, nel territorio del Comune di Loreo (RO), di una centrale termoelettrica a ciclo combinato alimentata a gas naturale caratterizzata da una potenza termica di circa 1400 MW e una potenza elettrica pari a circa 800 MW, oltre a un gasdotto e un elettrodotto di collegamento alle rispettive reti, è modificato come di seguito indicato:

- i lavori di realizzazione delle opere autorizzate hanno inizio al completamento delle attività di bonifica programmate e al rilascio del certificato di bonifica, cioè entro 24 mesi a partire dal 18 agosto 2014;
- l'impianto dovrà essere messo in esercizio, ai sensi dell'art. 23, comma 5, lettera a), della legge n. 51/2006, entro 30 mesi a partire dalla data effettiva di inizio lavori.



Art. 2

La West Energy S.p.a. è tenuta a trasmettere all'Ufficio competente del Ministero dell'Ambiente e all'ARPA Veneto, e per conoscenza a questa Amministrazione, una relazione trimestrale che dia conto dello stato di avanzamento delle attività di bonifica del sito rispetto al termine fissato dal presente provvedimento, documentando eventuali ritardi con il dovuto anticipo al fine di consentire le necessarie verifiche da parte degli Enti preposti.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente decreto, resta valido quanto prescritto dal decreto n. 55/03/2010 del 7 ottobre 2010.

Roma, lì **29.07.2015**

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Rosaria Romano